

COMUNE DI VIVERONE**PROVINCIA DI BIELLA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***N.° 29 DEL 15/10/2021*

OGGETTO: D.M. ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 17.06.2004 "INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIVERONE" EX ART. 8, COMMA 10, LETTERA C.4 DELLA L.448 del 23.12.1998 - AGGIORNAMENTO 2021

L'anno Duemilaventuno addì **QUINDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore diciotto e minuti zero in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. CARISIO Renzo - Presidente	Sì
2. MONTI Giovanni Rocco - Consigliere	Sì
3. BARBIERI Federica - Consigliere	Sì
4. ESPOSITO Anna - Consigliere	Sì
5. BUSCA Mauro - Consigliere	Sì
6. SABBIONI Carlo Angelo - Consigliere	Sì
7. ZANIBONI Paolo - Consigliere	Sì
8. FRANCIOS Cristina - Consigliere	Sì
9. AIMONE Stefano - Consigliere	Sì
10. BOLLO Emiliano - Consigliere	Sì
11. CAVAGNETTO Alessandra - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARISIO Renzo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: D.M. ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 17.06.2004 "INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIVERONE" EX ART. 8, COMMA 10, LETTERA C.4 DELLA L.448 del 23.12.1998 - AGGIORNAMENTO 2021

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 13, comma 2 della L. 28/12/2001 n. 448 – Legge Finanziaria 2002, prevedeva la possibilità di concedere per gli anni 2002 e 2003 agevolazioni sul costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per il riscaldamento degli immobili siti nelle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio da individuare con apposita deliberazione del consiglio comunale
- che dette agevolazioni sono state prorogate da ultimo al 31/12/2011 per effetto dell'art. 2, comma 13 della L. 22/12/2008 n. 203 - Legge Finanziaria 2009 e dai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Dogane di Roma con nota prot. 178604 R.U. del 31.12.2009 con la quale si precisa che la previsione di cui al citato art. 2, non è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie relative agli anni 2010 e 2011 e che pertanto, prosegue la suddetta nota, *“il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadano nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”*.
- che al riguardo l'Agenzia delle Dogane di Roma con successiva nota prot. 33321 R.U. del 16/3/2011 ha precisato che “il comma 12 dell'articolo 2 della Legge n. 203 del 22/12/2008 (Legge finanziaria 2009) ha reso strutturale a partire dall'anno 2009 l'aumento – previsto dall'art. 5 del decreto-legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.11.2001, n. 418 - di lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di GPL, delle riduzioni di costo stabilite (rispettivamente nella misura di lire 200 per litro di gasolio e lire 208 per chilogrammo di GPL) dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate, unitamente alla Regione Sardegna).
- che l'articolo 2 comma 13 della medesima Legge n. 203 del 22/12/2008 ha invece rinnovato, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, l'applicazione delle disposizioni, in materia di accisa, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; tuttavia la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento non è stata però reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, né per l'anno 2011.

Considerato che l'ambito applicativo del beneficio in questione, come quantificato dalla sopraccitata Legge Finanziaria 2009, deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della Legge 448/98 come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge n. 488/99 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000, n. 354, per cui il beneficio di cui si tratta è applicabile alle frazioni o porzioni di frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come

“...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.

Dato atto che la Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed il D.L. 30.12.2019 n. 162 (cosiddetto "Decreto Fiscale") convertito, con modificazioni, in Legge 28.2.2020 n. 8 non hanno abrogato tale beneficio fiscale e pertanto lo stesso è tuttora applicabile; ne consegue che risultano beneficiari i Comuni in cui tutto il territorio sia inserito in fascia climatica "E" previa adozione con propria delibera consiliare, da comunicare entro il 30 settembre di ogni anno, individuando annualmente le "frazioni" di territorio non metanizzate ed il relativo perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Verificato che il Comune di Viverone è stato inserito nella zona climatica "E" in base al Regolamento approvato con DRP 412/1993;

Richiamate le precedenti Deliberazioni:

- D.C.C. n. 1 del 5.02.2001 avente per oggetto *“Individuazione delle frazioni non metanizzate ai sensi dell’art. 8 comma 10 lettera c) della Legge 23.12.1998 n. 448 modificato dall’art. 12 della Legge 488/2000 con la quale erano state individuate le frazioni comunali non metanizzate Veneria, Comuna e Masseria;*
- D.G.C. n. 139 del 18.08.2001 avente per oggetto *“Deliberazione C.C. n. 1 in data 5.02.2001 (...) Integrazione e modifica”*, con la quale si dava atto che, oltre alle frazioni citate nella precedente deliberazione, si procedeva ad individuare ulteriori aree non metanizzate;
- D.C.C. n. 35 in data 21/09/2020 *“D.M. Attivita' Produttive del 17.06.2004 ‘Individuazione delle zone non metanizzate nell’ambito del territorio del Comune di Viverone” ex art. 8, comma 10, lettera c.4 della L.448 del 23.12.1998”*

Dato atto che la normativa attualmente vigente prescrive che si debba procedere annualmente ad una ricognizione delle zone non metanizzate ai fini di una corretta applicazione del beneficio fiscale;

Verificato inoltre che, rispetto all’ultimo atto sopracitato, occorre aggiungere la VIA CAMPAZZI, non inserita nella precedente deliberazione, per cui è opportuno provvedere al corretto aggiornamento dell’elenco, come segue:

- FRAZIONE VENERIA: tutta la frazione
- S.P. 414 VIVERONE-ZIMONE: dall’incrocio via Scuole/via Zimone (civ. 16), tutta la zona *“Località Brodo”* (dal civ. 39 al civ. 51) e sino al confine con il Comune di Zimone
- STRADA COMUNALE DEL RONCHETTO: da Località Cascina Busca sino a via Cascine di Ponente
- VIA SORDEVOLO: dall’ultima abitazione di Frazione Bertignano (civ. 18) sino al Lago di Bertignano
- STRADA LAGO DI BERTIGNANO: tutta
- VIA FRATE LEBOLE: da civ. 12 fino a civ. 28
- S.P. 420 VIVERONE-ALICE CASTELLO: da incrocio via Lungo Lago a incrocio via Provinciale
- VIA CAMPAZZI: dalla rotonda di fronte alla Chiesa Parrocchiale fino all’intersezione con Via Gattinara

Acquisiti i pareri dei Responsabili del Servizio ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI PRENDERE** atto di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
 1. **DI AGGIORNARE** l'elenco delle frazioni non metanizzate del territorio comunale per l'anno 2021, come segue:
 - FRAZIONE VENERIA: tutta la frazione
 - S.P. 414 VIVERONE-ZIMONE: dall'incrocio via Scuole/via Zimone (civ. 16), tutta la zona "Località Brodo" (dal civ. 39 al civ. 51) e sino al confine con il Comune di Zimone
 - STRADA COMUNALE DEL RONCHETTO: da Località Cascina Busca sino a via Cascine di Ponente
 - VIA SORDEVOLO: dall'ultima abitazione di Frazione Bertignano (civ. 18) sino al Lago di Bertignano
 - STRADA LAGO DI BERTIGNANO: tutta
 - VIA FRATE LEBOLE: da civ. 12 fino a civ. 28
 - S.P. 420 VIVERONE-ALICE CASTELLO: da incrocio via Lungo Lago a incrocio via Provinciale
 - **VIA CAMPAZZI: dalla rotonda di fronte alla Chiesa Parrocchiale fino all'intersezione con Via Gattinara**
 2. **DI CONSIDERARE** altresì "frazioni" del territorio non metanizzate ai sensi dell'articolo 8 comma 10 lettera c) punto 4 della L. 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. gli immobili o le aree ad essi pertinenziali site nelle zone del territorio comunale al di fuori del centro abitato prospicienti strade o tratti di strade prive di rete gas metano;
 3. **DI RETTIFICARE** pertanto quanto originariamente riportato nelle deliberazioni C.C. n. 1/2001, G.C. n.139/2001
 4. **DI TRASMETTERE** la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive, come stabilito dall'articolo 8 comma 10, lettera c) punto 4 della Legge 23.12.1998 n. 448/1998 e s.m.i.,
 5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata.
-

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Rita D'ANSELMO
In originale firmato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Anna RASSIGA
In originale firmato

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione del Sindaco,
- VISTI gli atti tutti richiamati in premessa,
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
- VISTO lo Statuto Comunale vigente
- VISTO il decreto Sindacale n. 6/2020
- Con votazione palese avente il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 11
Favorevoli	n. 11
Contrari	n.--

DELIBERA

DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e condizione

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, onde consentire gli adempimenti connessi al presente atto

Con voti

- Presenti e votanti n.11
- Favorevoli n. 11
- Contrari n. -

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Alle ore 18:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to : CARISIO Renzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 677 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 26-ott-2021 al 10-nov-2021

Lì, 26-ott-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in data 15-ott-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 15/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)